



MPS

protezione

Protezione Welfare Infortuni

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI -
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI



contratto di assicurazione
per le piccole e medie imprese,
per la copertura dei rischi relativi
alle garanzie Infortuni

edizione marzo 2020
modello AMAD0150

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia



Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.




... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI


Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito www.axa-mps.it oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it, sezione **Contattaci**
- 💬 **Chat** presente in Area Clienti
- ☎ Numero Verde **800 231 187** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202136**
- ✉ Indirizzo PEC: axampsdanni@legalmail.it



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!



Contatti utili

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.

✉ Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud

@ e-mail: sinistri.banca@axa.it

☎ Numero verde 800 231 187

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

☎ Numero Verde 800 231 187 (Smart Center)

☎ Numero non gratuito +39 06 45 20 21 36

🌐 Sito www.axa-mps.it

@ PEC axampsdanni@legalmail.it

@ modulo online presente sul sito www.axa-mps.it

PER INOLTARE UN RECLAMO

✉ AXA MPS Danni - Gestione Reclami - Via Aldo Fabrizi, 9 - 00128 Roma

☎ Fax +39 06 51 760 323

@ e-mail reclami.danni@axa-mps.it



MPS

protezione

Protezione Welfare Infortuni

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE
DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL
TAVOLO TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONI CONSUMATORI -
ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**contratto di assicurazione
per le piccole e medie imprese,
per la copertura dei rischi relativi
alle garanzie Infortuni**

edizione marzo 2020
modello AMAD0150

Pagina bianca per esigenze tipografiche

Protezione Welfare Infortuni

Condizioni di Assicurazione
Modello AMAD0150 Ed. 03/2020

Indice

GLOSSARIO	5
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	7
Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	7
Art. 1.2 Effetto, durata e disdetta del contratto	7
Art. 1.3 Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione distanza	7
Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione	7
Art. 1.5 Forma delle comunicazioni	7
Art. 1.6 Aggravamento del rischio	7
Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro	7
Art. 1.8 Validità territoriale	7
Art. 1.9 Colpa grave	7
Art. 1.10 Buona fede	8
Art. 1.11 Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	8
Art. 1.12 Oneri fiscali	8
Art. 1.13 Altre assicurazioni	8
Art. 1.14 Limite massimo dell'indennizzo	8
Art. 1.15 Foro competente	8
Art. 1.16 Legge applicabile	8
Art. 1.17 Rinvio alle norme di legge - Glossario	8
Art. 1.18 Gestione delle vertenze	8
Art. 1.19 Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	8
Art. 1.20 Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale	9
Art. 1.21 Tasse e imposte	9
SEZIONE 2 - INFORTUNI	10
Art. 2.1 COSA POSSO ASSICURARE	10
Art. 2.2 CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI	10
A. Morte da infortunio professionale	10
B. Invalidità permanente da infortunio professionale	11
C. Morte da infortunio extraprofessionale	11
D. Invalidità permanente da infortunio extraprofessionale	11
Art. 2.3 COSA NON ASSICURO	12
Art. 2.4 ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE B./D. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO	13
Art. 2.5 COME OPERA LA GARANZIA	13
Art. 2.5.1 Limiti di età	13
Art. 2.5.2 Persone assicurabili	13
Art. 2.5.3 Identificazione degli Assicurati	13
Art. 2.5.4 Rinuncia al diritto di rivalsa	13
Art. 2.6 TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE	13
Art. 3 Servizio Welfare Aziendale	14
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO	15
Art. 3.1 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI	15
Art. 3.1.1 Obblighi in caso di sinistro	15
Art. 3.1.2 Criteri di indennizzabilità	15
Art. 3.1.3 Cumulo di indennizzi	15
Art. 3.1.4 Anticipo indennizzi	15
Art. 3.1.5 Arbitrato	15
Informativa sulla privacy	17

Pagina bianca per esigenze tipografiche

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consulti il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono.

Avvertenza. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione in *Corsivo*.

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Beneficiario:	Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l' <i>Assicurato</i> stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.
AXA MPS Danni:	AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Capitale Assicurato:	L'importo massimo che <i>AXA MPS Danni</i> indennizza in caso di sinistro ed è riportato in <i>Polizza</i> .
Contraente:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione a favore degli Assicurati.
Franchigia:	La parte di <i>indennizzo</i> espressa in cifra fissa o, in percentuale, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Franchigia relativa:	Somma che rimane a carico dell' <i>assicurato</i> solo quando l' <i>indennizzo</i> è pari o inferiore alla franchigia.
Frattura:	Soluzione di continuità del tessuto osseo provocata da infortunio. S'intende pertanto esclusa qualsiasi lesione al solo tessuto cartilagineo od ai soli altri tessuti aventi rapporti di continuità e contiguità con l'osso.
Garanzia:	La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, <i>AXA MPS Danni</i> procede all' <i>indennizzo</i> del danno subito dall' <i>Assicurato</i> e per la quale sia stato pagato il relativo <i>premio</i> .
Gessatura:	Ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Indennizzo:	La somma dovuta da <i>AXA MPS Danni</i> in caso di sinistro.
Infortunio:	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità permanente:	Incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell' <i>Assicurato</i> a svolgere in tutto od in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Parti:	Il Contraente e <i>AXA MPS Danni</i> .
Periodo di efficacia dell'assicurazione:	Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del <i>premio</i> o quella indicata in <i>Polizza</i> , se coincidente con il pagamento e, la scadenza dell'assicurazione.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> ad <i>AXA MPS Danni</i> .

Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:	La parte di danno, indennizzabile a termini di <i>Polizza</i> , espressa in percentuale, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Servizio Welfare aziendale:	Servizio, in omaggio da parte di <i>AXA MPS Danni</i> , di accesso ad una piattaforma di erogazione di beni e servizi in ambito “welfare aziendale” di proprietà di un fornitore terzo, unico responsabile del servizio, meglio individuato nei documenti contrattuali specifici.
Sforzo:	L’impiego improvviso e anomalo di energie muscolari straordinarie per far fronte ad un evento eccezionale e inaspettato.
Sinistro:	Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SSN:	Servizio Sanitario Nazionale.
Ubriachezza:	La presenza di tasso alcolemico pari o superiore a 0,8 grammi/litro.

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.

Art. 1.2 - Effetto, durata e disdetta del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se il *Contraente* non paga i Premi o le rate di *Premio* successive, a parziale deroga dell'art.1901 c.c., in senso più favorevole al *Contraente*, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del ventunesimo giorno dopo quello della scadenza, anziché il quindicesimo, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

In caso di contratto stipulato con la formula del tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata da una delle parti e, pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 1.2 - "Effetto, durata e disdetta del contratto", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui AXA MPS Danni ha raccolto la volontà del *Contraente* di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del *Contraente* al pagamento del *Premio*, AXA MPS Danni garantisce all'*Assicurato* le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al *Contraente* dalla legge. Il *Contraente* ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi al ricevimento del presente Fascicolo Informativo, comunicando ad AXA MPS Danni la propria volontà a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata;
- rivolgendosi telefonicamente all'Advisory Center di AXA MPS Danni, attraverso il Numero Verde 800 231 187 e autorizzando l'operatore a registrare la richiesta.

AXA MPS Danni rimborsa al *Contraente* l'eventuale *Premio* addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei *Premi*.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* o i Beneficiari sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono ad AXA MPS Danni, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta a AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA MPS Danni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del c.c.

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di *Polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA MPS Danni, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Danni, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.8 - Validità territoriale

Ferme le eventuali estensioni territoriali previste per le singole coperture, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

Art. 1.9 - Colpa grave

L'assicurazione è efficace anche per i Danni determinati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*; per tutte le Sezioni, l'assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali l'*Assicurato* debba rispondere a norma di legge.

Condizioni di Assicurazione

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1.10 - Buona fede

L'omissione della comunicazione da parte del *Contraente* o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio - successiva alla stipulazione della presente *Polizza* - così come le inesatte od incomplete dichiarazioni relative allo stesso, rese all'atto di stipula della *Polizza*, non comporteranno decadenza del diritto all'*Indennizzo* né la riduzione di questo, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. *AXA MPS Danni* ha, peraltro, il diritto di percepire la differenza di *Premio* proporzionale al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 1.11- Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla *Polizza* devono essere adempiuti dal *Contraente*, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'*Assicurato*, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 1.13 - Altre assicurazioni

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare a ciascun *assicuratore* comunicazione degli altri contratti stipulati.

Limitatamente ad altre *Polizze* infortuni, il *Contraente* è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a suo favore.

In caso di Sinistro il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli *assicuratori* ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Per tutte le altre coperture, *AXA MPS Danni*, entro 60 giorni dalla comunicazione, ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Art. 1.14 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo *AXA MPS Danni* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Art. 1.15 - Foro competente

Il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'*Assicurato* o del *Contraente*.

Art. 1.16 - Legge applicabile

La legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge - Glossario

Il *glossario* è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione ed inserito nella Nota Informativa. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.18 - Gestione delle vertenze

AXA MPS Danni assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

L'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'*Assicurato* deve trasmettere ad *AXA MPS Danni* l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

In caso d'inadempimento *AXA MPS Danni* si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, *AXA MPS Danni* si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'*Assicurato*, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di *AXA MPS Danni* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in *Polizza* per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra *AXA MPS Danni* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse. *AXA MPS Danni* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 1.19 - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli *assicuratori*/i *riassicuratori* saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 1.20 - Modalità di trasmissione della documentazione contrattuale

Il *Contraente* esprime nella polizza la propria preferenza in merito alla modalità con la quale intende ricevere documenti e comunicazioni scritte AXA per tutti i contratti stipulati con AXA MPS Danni.

In funzione del consenso in tal modo espresso, il *Contraente* riceverà detti documenti e comunicazioni, (attestato fiscale, avviso di scadenza, ecc.) alternativamente via posta ordinaria, mediante pubblicazione nell'area riservata disponibile nella homepage del sito internet di AXA e/o mediante mezzi elettronici (e-mail, SMS).

Resta comunque ferma la possibilità per il *Contraente* di modificare l'opzione in qualsiasi momento durante la durata del contratto, contattando lo **Smart Center AXA MPS** ai seguenti recapiti:

Smart Center

- Numero Verde 800 231 187 (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00)
- Modulo di richiesta online su www.axa-mps.it sezione assistenza.

Art. 1.21 - Imposte e tasse

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il *Contraente*, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o di sede legale, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del *Contraente*.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul *Contraente* per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Infortunni

SEZIONE 2 - INFORTUNNI

Art. 2.1 - COSA POSSO ASSICURARE

L'assicurazione vale, per gli *Infortunni* che l'*Assicurato* subisca nello svolgimento:

- a) dell'*Attività* professionale esercitata dall'*Azienda Contraente* ivi compreso il "rischio in itinere";
- b) di ogni altra *Attività* che non abbia carattere di professionalità (extraprofessionale) qualora espressamente indicate in Polizza le garanzie C. Morte da infortunio extraprofessionale e D. Invalidità permanente da infortunio extraprofessionale;

anche se derivanti da:

- 1) negligenza, imprudenza o imperizia anche gravi, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c.;
- 2) aggressioni, o tumulti popolari, a condizione che l'*Assicurato* non vi abbia preso parte attiva, a parziale deroga dell'art. 1912 c.c.;
- 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

sono equiparati ad *Infortunio* e quindi indennizzabili:

- 4) gli *Infortunni* sofferti in stato di maleore o incoscienza;
- 5) l'asfissia non dipendente da malattia e/o da patologie pregresse;
- 6) l'avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento accidentale e acuto di sostanze;
- 7) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole, di calore, di freddo e le altre influenze termiche ed atmosferiche;
- 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria);
- 9) le lesioni determinate da sforzo, salvo quanto previsto alla lettera u) dell'Art. 2.3 - "COSA NON ASSICURO", per le sole Garanzie B. Invalidità Permanente da Infortunio, le ernie addominali traumatiche o da sforzo;
- 10) le conseguenze dell'embolia gassosa, purché non conseguenti a pratica subacquea;
- 11) gli *Infortunni* che l'*Assicurato* subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato, su velivoli od elicotteri da chiunque esercitati.

La copertura inizia dal momento in cui l'*Assicurato* sale a bordo dell'aeromobile e cessa nel momento in cui scende.

Le seguenti Garanzie sono valide solo se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio.

Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella all'art. 2.6.

Art. 2.2 - CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

A. Morte da infortunio professionale

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza la morte, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*, AXA MPS *Danni* garantisce l'*Indennizzo* corrispondente al *Capitale assicurato* indicato in *Polizza*, anche successivamente alla scadenza del contratto. L'*Indennizzo* sarà liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi o testamentari dell'*Assicurato* in parti uguali fra loro.

Morte presunta

Qualora, a seguito di Infortunio, indennizzabile a termini di *Polizza*, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si presuma sia avvenuta la morte, AXA MPS *Danni* liquida, agli aventi diritto di cui sopra, il capitale previsto per il caso di morte.

Qualora, dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, AXA MPS *Danni* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 c.c. Qualora, dopo il pagamento dell'*indennizzo*, l'*Assicurato* risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Maggiorazione dell'*Indennizzo* in caso di commorienza dei genitori

Nel caso in cui, a seguito di Infortunio indennizzabile a termine di polizza determinato da uno stesso evento, consegua la morte di entrambi i genitori, AXA MPS *Danni* corrisponde un *Indennizzo* supplementare per il caso morte ai:

- figli minorenni;
- figli fino a 25 anni, se studenti o non lavoratori;
- figli portatori di handicap;

tale *Indennizzo* supplementare è pari al:

- 50% nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati con la presente Garanzia;
- 25% nel caso in cui un solo genitore risulti *assicurato* con la presente Garanzia.

B. Invalidità permanente da infortunio professionale

Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una *Invalidità permanente*, se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, AXA MPS Danni corrisponde un *Indennizzo* determinato mediante applicazione, sul Capitale *assicurato*, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla "Tabella delle menomazioni" allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000.

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza un'*Invalidità permanente*, non determinabile sulla base dei valori stabiliti nella citata tabella, verranno applicati i criteri di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni funzionali, che non comportino la perdita di un arto o di un organo, o in caso di minorazioni diverse da quelle di cui alla tabella citata, AXA MPS Danni liquida l'*Indennizzo* sulla base del grado di Invalidità permanente calcolato in proporzione alla funzionalità perduta con il limite delle percentuali riportate nella tabella stessa;
- nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA MPS Danni liquida l'*Indennizzo* corrispondente alla somma matematica delle percentuali d'invalidità distintamente valutate, con il limite del valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'*Invalidità permanente* non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella citata tabella, il grado di *Invalidità permanente* viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'*Assicurato* allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati nella citata tabella e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

In caso di Invalidità permanente accertata superiore al 65%, viene liquidato un Indennizzo pari al 100% del Capitale *assicurato per il caso di Invalidità permanente*.

Tale modalità di *Indennizzo* non è operante per gli Assicurati di età superiore a 75 anni.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'*Assicurato* muore per causa indipendente dall'*infortunio* denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA MPS Danni paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA MPS Danni paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Estensione alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Limitatamente alle sole ernie addominali traumatiche o da sforzo, tecnicamente non operabili, AXA MPS Danni corrisponde un'indennità pari alla percentuale di *Invalidità permanente* accertata con il massimo del 10% del Capitale assicurato per il caso di *Invalidità permanente*, ferma l'applicazione della Franchigia.

Maggiorazione dell'Indennizzo in caso di sofferenze psicofisiche

Nel caso di *Infortunio* che causi una Invalidità permanente pari o superiore al 30%, AXA MPS Danni corrisponde una somma **supplementare pari al 10%** di quella spettante per il caso di Invalidità permanente, a titolo di Indennizzo per sofferenze psico-fisiche conseguenti all'*Infortunio* stesso.

Estensione Danni estetici

L'assicurazione si intende estesa al rimborso delle spese sostenute dall'*Assicurato* per cure, applicazioni ed interventi di chirurgia effettuata allo scopo di eliminare o ridurre il Danno derivante da *Infortunio*, indennizzabile a termini di Polizza, per la *Garanzia Invalidità permanente*, che abbia per conseguenza deturpazioni di carattere estetico.

L'estensione di *Garanzia* viene prestata previa applicazione di uno Scoperto e minimo di indennizzo.

C. Morte da infortunio extraprofessionale

Si intendono valide ed applicate tutte le disposizioni previste dalla Garanzia A. Morte da Infortunio professionale, a seguito di infortuni subiti nello svolgimento di ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo.

D. Invalidità permanente da infortunio extraprofessionale

Si intendono valide ed applicate tutte le disposizioni previste dalla Garanzia B. Invalidità permanente da infortunio professionale, a seguito di infortuni subiti nello svolgimento di ogni attività esercitata non professionalmente purché inerente

Condizioni di Assicurazione

alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo.

Art. 2.3 - COSA NON ASSICURO

Sono esclusi gli Infortuni causati:

- a. dalla guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto al punto 11) dell'Art. 2.1 - "COSA POSSO ASSICURARE";
- b. dalla pratica di sport aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo - deltaplani, velivoli ultraleggeri, paracadutismo, parapendio;
- c. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- d. dalla guida e uso di mezzi subacquei;
- e. dalla guida di veicoli in conseguenza di crisi epilettiche dell'Assicurato;
- f. dalla pratica di sport estremi e pericolosi in genere quali a puro titolo esemplificativo: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme; alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia;
- g. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente;
- h. dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo;
- i. dall'uso e guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- j. dalla partecipazione a competizioni (e relative prove ed allenamenti) di baseball, calcio, calcetto, calciotto e simili pallavolo, beach-volley, pallacanestro, pallamano, sci e snowboard non estremi, ciclismo, sport equestri, pattinaggio, se organizzate da federazioni sportive o enti sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);
- k. da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- l. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
- m. da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- n. da azioni delittuose dell'Assicurato, suicidio ed autolesionismo;
- o. da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- p. da guerra, insurrezioni, o atti terroristici comprese le conseguenze dirette od indirette di contaminazioni chimiche e biologiche;
- q. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc);

sono inoltre esclusi:

- r. gli Infortuni in conseguenza di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l'Assicurato abbia preso parte attiva;
- s. gli Infortuni le cui conseguenze si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.);
- t. gli infarti;
- u. le ernie e le rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto dal punto 9) dell'Art. 2.1 - "COSA POSSO ASSICURARE";
- v. gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi effettuati:
 - su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
 - su aeromobili in esercizio da parte di aeroclubs;
 - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

Non sono equiparati ad Infortunio la malaria e le Malattie tropicali.

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi al virus H.I.V., nonché le persone affette da epilessia, dalla Malattia di Parkinson o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindromi bipolari ed Alzheimer.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi, ai sensi dell'art. 1898 c.c. **Qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra elencate insorgano nel corso del contratto si applicheranno le disposizioni dell'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute.**

Estensioni alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

Sono escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

Art. 2.4 - ULTERIORI ESCLUSIONI SPECIFICHE - GARANZIE B./D. INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2.3, valgono altresì per le suddette garanzie le seguenti esclusioni.

Estensioni alle ernie addominali traumatiche o da sforzo

L'estensione non è operante per coloro che sono portatori di ernia precedentemente alla stipulazione della Polizza. Sono comunque escluse le ernie discali e tutti i tipi di ernie diverse da quelle addominali traumatiche o da sforzo.

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 2 - Infortuni.

Art. 2.5 - COME OPERA LA GARANZIA

Art. 2.5.1 - Limiti di età

Al momento della sottoscrizione del contratto l'età degli Assicurati non potrà essere superiore a 70 anni. Le parti, ad ogni scadenza annua successiva al compimento del 75° anno di età dell'Assicurato, possono recedere dall'assicurazione relativa a tale persona con preavviso di almeno 30 giorni, salva la validità del contratto per la restante parte.

Art. 2.5.2 - Persone assicurabili

Il nominativo di ogni Assicurato (dipendente) sarà comunque individuato da un apposito elenco agli atti presso la Società ed integrato dalle comunicazioni "inclusioni-esclusioni".

Le inclusioni di Assicurati che si verifichino nel corso dell'annualità assicurativa, in caso di nuova assunzione oppure nomina, dovranno essere comunicate ed inserite in copertura tramite l'operazione di "Inclusione".

Resta comunque inteso che se l'inclusione avviene nel:

- primo semestre dell'anno, verrà corrisposto il 100% del premio annuo;
- secondo semestre dell'anno, verrà corrisposto il 60% del premio annuo.

Per le cessazioni in corso d'anno la Società non rimborserà il premio pagato e non goduto. Sarà facoltà del Contraente se far cessare la copertura assicurativa per l'ex dipendente a decorrere dalla data di interruzione del rapporto di lavoro o lasciarla in vigore fino alla naturale scadenza.

Art. 2.5.3 - Identificazione degli Assicurati

L'Azienda fornirà alla data di decorrenza della polizza, attraverso un supporto informatico concordato, l'elenco nominativo del proprio personale dipendente.

Art. 2.5.4 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Qualora l'*Infortunio* sia imputabile a responsabilità di terzi, AXA MPS *Danni* rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 c.c.

Art. 2.6 - TABELLE LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Garanzie	Franchigie	Scoperti	Limiti di indennizzo
Morte da infortunio professionale	--	--	Estensione di garanzia in caso di commorienza dei genitori: maggiorazione del 50% dell'indennizzo (25% nel caso di un solo genitore assicurato).
Morte da infortunio extraprofessionale			
Invalità permanente da infortunio (IP) professionale	5%	--	IP ≤ 5%: nessun indennizzo; 5% < IP < 65%: indennizzo pari alla percentuale di invalidità accertata; IP ≥ 65%: indennizzo pari all'intero capitale Ernie e lesioni da sforzo: max 10% capitale assicurato. Anticipo Indennizzi per IP maggiore o pari al 25%: 50% dell'indennizzo max € 50.000,00. Maggiorazione per sofferenze psico-fisiche per IP maggiore o pari al 30%: verrà corrisposto un indennizzo supplementare pari al 10%. Estensione ai danni estetici: max € 5.000,00.
Invalità permanente da infortunio (IP) extraprofessionale			

Art. 3 - Servizio Welfare Aziendale

AXA MPS Danni offre senza costi aggiuntivi al Contraente, l'accesso al *Servizio Welfare aziendale* le cui condizioni e termini contrattuali sono disciplinati dallo specifico Regolamento Contrattuale redatto dal fornitore, al fine di disciplinare i termini e le modalità della fornitura del Servizio Welfare aziendale. Detto Regolamento è allegato al presente set informativo, unitamente alla scheda di Polizza.

Accettando di utilizzare il servizio, il Contraente instaura un rapporto contrattuale con il fornitore del medesimo, individuato da AXA MPS Danni in:

Jointly il Welfare Condiviso s.r.l. (Jointly)

con sede legale in Via F.Baracchini 2, 20123 Milano, P. IVA 02083271201,

Il costo del servizio è ad esclusivo carico di AXA MPS Danni; In caso di mancato pagamento, Jointly non potrà avanzare alcuna pretesa o diritto nei confronti del Contraente.

Il Contraente può usufruire del *Servizio Welfare aziendale*, a partire dal giorno successivo alla data di effetto mediante una procedura di attivazione inviata da Jointly al Contraente.

Il Contraente potrà mettere a disposizione dei propri collaboratori l'accesso a detta piattaforma per l'acquisto di servizi di welfare presenti sulla medesima.

L'accesso alla piattaforma include:

- CONVENZIONI con oltre 250 tra i migliori marchi di largo consumo (tecnologia, moda, auto/moto, casa e famiglia, tempo libero);
- la possibilità di acquisto di BUONI CARBURANTE e BUONI ACQUISTO spendibili nelle grandi catene della grande distribuzione, elettronica, e siti di e-commerce;
- la possibilità di acquisto di SERVIZI DI WELFARE per il benessere della persona e della famiglia.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

PREMESSA

La seguente norma si applica a tutti gli articoli della presente “Sezione 3 norme che regolano il sinistro”.

La Compagnia si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Art. 3.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI

Art. 3.1.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fornire formale avviso ad *AXA MPS Danni* entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. La denuncia dell'Infortunio deve essere inviata ad *AXA MPS Danni* - Casella Postale 187 Roma Spinaceto 55593 - Filiale Roma Sud - e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi ad eventuali accertamenti e controlli medici disposti da *AXA MPS Danni*, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della documentazione medica compresa la Cartella Clinica se prevista, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti.

In caso di Inabilità temporanea, l'Assicurato deve inviare il referto della struttura sanitaria pubblica di pronto soccorso o di prima medicazione che ha effettuato la prestazione contenente la diagnosi.

Art. 3.1.2 - Criteri di indennizzabilità

AXA MPS Danni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se, al momento dell'Infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In relazione alle Garanzie di cui all'Art. 2.2. B./D. - Invalidità permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al citato articolo, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

AXA MPS Danni liquida gli Indennizzi che risultino dovuti dopo aver verificato l'operatività della Garanzia, ricevuta la documentazione relativa al Sinistro e compiuti gli accertamenti del caso. Successivamente, *AXA MPS Danni* provvede a darne comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento. Il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente, anche per le spese sostenute all'estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

In relazione alla Garanzia di cui all'Art. 2.2.B./D. - Invalidità permanente da infortunio, qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la Garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, *AXA MPS Danni* rimborserà le spese non riconosciute dallo stesso, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.

In caso di morte presunta, la liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta, a termini degli artt. 60 e 62 c.c. Qualora, dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, *AXA MPS Danni* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'Invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 3.1.3 - Cumulo di indennizzi

Le indennità per tutte le Garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'Invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre hanno diritto alla differenza tra l'Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.

Art. 3.1.4 - Anticipo indennizzi

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, *AXA MPS Danni* anticiperà il 50% del presumibile ammontare dell'Indennizzo per Invalidità permanente da infortunio da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del Sinistro a condizione che:

- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio;
- il grado di Invalidità permanente stimato da *AXA MPS Danni* sia uguale o superiore al 25%.

Fermo restando quanto previsto, l'anticipo non deve essere considerato impegno definitivo di *AXA MPS Danni* sul grado percentuale di Invalidità permanente da liquidarsi.

L'obbligo di *AXA MPS Danni* sorgerà comunque non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'Infortunio ed entro un limite di € 50.000,00.

Art. 3.1.5 - Arbitrato

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità permanente da Infortunio, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla Inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle Condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto a 2 medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel Comune, Sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o quello a lui preferito.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può concedere una provvisoria sull'Indennizzo. Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato, quelle del terzo medico sono ripartite a metà.

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA MPS Assicurazioni Danni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA o AXA MPS Danni”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l’abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA MPS Danni e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA MPS Danni, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere

¹ La “finalità assicurativa” richiede che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi delle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno, attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc., co-obbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

Condizioni di Assicurazione

Informativa sulla privacy

comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa”⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità. Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA MPS Danni o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di “fasi” (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

⁷ Cfr. nota 2.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da *AXA MPS Danni*, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

Modalità d'uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da *AXA MPS Danni* – titolare del trattamento – solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In *AXA MPS Danni*, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture – Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fu ri dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che *AXA MPS Danni* avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione dei dati.

Condizioni di Assicurazione

Informativa sulla privacy

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.

Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma c.a. Data Protection Officer – e-mail: privacy@axa.it. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa-mps.it.

INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI


In conformità alla vigente normativa assicurativa, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.

Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

Pagina bianca per esigenze tipografiche

Pagina bianca per esigenze tipografiche



axa-mps.it

Il Presente documento è aggiornato alla data del 20 Marzo 2020

Regolamento Contrattuale - Servizio Welfare Aziendale

Il presente Contratto ("Contratto") è stipulato tra Jointly il Welfare Condiviso s.r.l. (di seguito "Jointly") con sede legale in Via F.Baracchini 2, 20123 Milano, P. IVA 02083271201, ed il Contraente della Polizza AXA MPS Protezione Welfare Infortuni, (di seguito "Cliente"), identificato sulla base dei dati compilati dal Cliente medesimo sul "**Contratto per il Servizio Welfare Aziendale**" per mettere a disposizione dei propri dipendenti una Piattaforma di Flexible Benefits.

Premesso che:

a) Jointly il welfare condiviso s.r.l. è una società di servizi operante nel welfare;

b) Jointly, nell'ambito dei propri servizi, fornisce anche il Servizio Welfare Aziendale che include la Piattaforma Protezione Welfare Cards ("Piattaforma");

c) AXA MPS Danni S.p.A. (di seguito, anche AXA MPS), impresa di assicurazioni della JV tra AXA S.A. e Banca MPS, è interessata ad offrire all'impresa cliente (Cliente), la possibilità di accedere gratuitamente alla Piattaforma, in abbinamento a prodotti assicurativi;

d) Il Cliente, tramite l'abbinamento tra il Servizio Welfare Aziendale e il prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni, riceve il presente Regolamento Contrattuale - Servizio Welfare Aziendale, disciplinante il rapporto che verrà instaurato tra Jointly e il Cliente con l'acquisto del prodotto assicurativo ed alimentato autonomamente dal Cliente stesso, a titolo oneroso, per la parte di concreto utilizzo attraverso crediti welfare;

e) le Parti, con il presente Regolamento Contrattuale - Servizio Welfare Aziendale (Contratto), intendono disciplinare i termini e le modalità della fornitura del Servizio Welfare aziendale.

Tutto ciò premesso, e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente Contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1 Formano oggetto del presente contratto l'Accesso alla Piattaforma, a seguito di richiesta di attivazione tramite sottoscrizione del **Contratto per il Servizio Welfare Aziendale** e l'Uso della stessa, accordati direttamente da Jointly in favore del Cliente - Azienda Contraente del prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni, e/o dei suoi dipendenti e/o di altri soggetti ad esso legati da legittime forme di collaborazione, per ricercare/prenotare/acquistare/utilizzare i servizi ivi presenti, anche tramite un "Wallet" virtuale sul quale caricare le somme che il Cliente intende mettere a disposizione di tali soggetti per l'acquisto dei servizi di welfare presenti sulla Piattaforma.

La Piattaforma include:

- CONVENZIONI con oltre 250 tra i migliori marchi di largo consumo (tecnologia, moda, auto/moto, casa e famiglia, tempo libero)
- la possibilità di acquisto di BUONI CARBURANTE e BUONI ACQUISTO spendibili nelle grandi catene della grande distribuzione, elettronica, e siti di e-commerce
- la possibilità di acquisto di SERVIZI DI WELFARE per il benessere della persona e della famiglia.

1.2 Non formano oggetto del presente contratto i servizi di welfare accessibili tramite la Piattaforma ma erogati da Fornitori, con i quali i dipendenti del Cliente e/o i soggetti allo stesso legati da legittime forme di collaborazione, stipuleranno direttamente i relativi contratti, risultando in tale ipotesi dovuti a Jointly i soli corrispettivi relativi all'Accesso ed all'Uso della Piattaforma nonché esclusa qualsivoglia responsabilità di Jointly in merito all'erogazione ed al contenuto dei Servizi medesimi da parte del Fornitore.

1.3 Indipendentemente dall'identità dell'utente che accede ed usa la Piattaforma e dall'identità del fruitore finale dei servizi, il Cliente resterà l'unico interlocutore contrattuale di Jointly. Con riferimento a tutti i rapporti tra Jointly e il Cliente troverà applicazione il presente contratto.

1.4 Il Cliente è a conoscenza che tale servizio è collocato in abbinamento gratuito del prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni.

1.5. Il Cliente è consapevole e accetta che il presente Contratto sia strettamente e necessariamente collegato alla attivazione del prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni che il Cliente ha sottoscritto con AXA MPS. Ne consegue che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'avvenuta sottoscrizione ed all'efficacia del prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni.

Pertanto, la disdetta della polizza AXA MPS Protezione Welfare Infortuni genererà la disdetta del presente contratto.

ART. 2 – RICHIESTA DI ATTIVAZIONE, ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ED USO DELLA STESSA

2.1 In fase di sottoscrizione del prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni, il Cliente, attraverso la compilazione del Contratto per il Servizio Welfare Aziendale, dovrà indicare il nominativo di un unico soggetto, titolare o proprio dipendente, c.d. "Referente aziendale", che sarà, per conto del Cliente, il Responsabile dell'accesso alla Piattaforma.

2.2 Il Referente aziendale entro 24 ore dalla sottoscrizione del contratto riceverà da Jointly una mail per completare entro 90 giorni la registrazione al servizio di welfare aziendale. Scaduti i 90 giorni, qualora il Referente non completasse la procedura, il cliente dovrà compilare il form di richiesta al seguente indirizzo <https://www.axa-mps.it/richiesta-assistenza>, chiedendo che vengano rigenerate le credenziali necessarie alla registrazione.

2.3 A completamento della registrazione Jointly invierà in automatico al Referente aziendale una e-mail contenente le istruzioni per la configurazione del piano welfare, ed in particolare per l'inserimento dei dati anagrafici dei dipendenti assicurati con il prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni e per il versamento eventuale delle somme che ciascun Utente potrà utilizzare per usufruire dei

Servizi (c.d. contributi welfare). In ogni caso si possono attivare un numero massimo di utenze pari alla soglia superiore della fascia di appartenenza, come specificata all'art 15.

2.4 Eseguite con successo dal Cliente le operazioni di cui all'art. 2.3 e inseriti i dati anagrafici e gli eventuali contributi welfare, il sistema genererà i codici identificativi di accesso, personali e riservati, relativi ai singoli dipendenti del Cliente che verranno comunicati agli aventi diritto dal Cliente stesso o da Jointly mediante l'invio di una e-mail automatica agli indirizzi caricati in anagrafica dal Cliente.

2.5 L'accesso alla Piattaforma e l'utilizzo dei Servizi si intendono strettamente riservati al Cliente, sono da intendersi strettamente personali e non cedibili a terzi. L'accesso alla Piattaforma con le credenziali di accesso riservate, identifica l'accesso come effettuato direttamente ed esclusivamente dall'Utente cui le credenziali di accesso sono abbinata.

2.6 Laddove conceda l'Accesso alla Piattaforma e l'Uso della stessa ai propri dipendenti e/o ad altri soggetti a sé legati da legittime forme di collaborazione, il Cliente si impegna, ai sensi dell'art. 1381 c.c., a rendere edotti i dipendenti della necessità di accettare i Termini e Condizioni dei Servizi disponibili sulla Piattaforma e garantisce che l'accesso alla Piattaforma e la fruizione dei Servizi da parte di tali soggetti siano strettamente riservati agli stessi e non cedibili a terzi.

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 la data di decorrenza e quella di scadenza del presente contratto coincidono con quelle riportate nella Polizza relativa al prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni.

Al rinnovo annuale del prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni, il presente Contratto si rinnova tacitamente in virtù di quanto sopra, di anno in anno.

3.2 Il Contratto sarà valido ed efficace per 12 mesi, decorrenti dalla data di effetto del contratto stesso.

3.3 I contributi welfare versati debbono essere utilizzati entro la data di scadenza del contratto.

ART. 4 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Il corrispettivo relativo al canone annuo è indicato nel Listino Prezzi riportato in calce, ma per effetto della collaborazione fra AXA MPS e Jointly, la fornitura della Piattaforma è a titolo gratuito per il Cliente per l'intera durata contrattuale, in quanto l'obbligazione di pagamento è assunta da AXA MPS, per effetto dell'accordo di collaborazione che Jointly ed AXA MPS hanno convenuto in favore del Cliente-Azienda assicurato con il prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni e/o dei suoi dipendenti e/o di altri soggetti ad esso legati da legittime forme di collaborazione.

Jointly dichiara di accettare ed aderire all'assunzione di tale obbligo da parte di AXA MPS a favore del Cliente, che, limitatamente al canone annuo si considera sinora libero da ogni vincolo o obbligo di pagamento verso Jointly.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto sopra, al fine di consentire il puntuale adempimento da parte di AXA MPS, la fattura a fronte del servizio relativo alla Piattaforma, sarà emessa nei confronti di AXA MPS Danni. La fattura verrà inviata secondo le modalità stabilite per la fatturazione elettronica (D.Lgs. n. 127/2015 e la legge di Bilancio n. 205/2017).

4.2 Inoltre risulteranno dovuti dal Cliente a Jointly i corrispettivi diversi dal canone annuo (c.d. contributi welfare), di cui ai listini tempo per tempo applicabili, con le modalità pattuite dalle parti e le relative commissioni sui contributi welfare assegnati, addebitati attraverso la procedura on line, ad ogni nuova emissione di contributi.

4.3 Le parti convengono che Jointly potrà comunicare al Cliente, previo accordo con AXA MPS, l'attivazione di nuovi servizi, nonché l'aggiornamento del LISTINO PREZZI, anche in deroga all'art. 1664 c.c.; laddove il Cliente non dichiara di recedere dal contratto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, troveranno applicazione le condizioni di cui al LISTINO PREZZI aggiornato

4.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente sulla Piattaforma con carta di credito o bonifico bancario alle coordinate indicate in Piattaforma.

4.5 In caso di ritardato pagamento, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Jointly gli interessi moratori ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4.6 In caso di ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, decorsi 15 giorni dalla comunicazione di diffida e messa in mora inviata da Jointly, Jointly potrà sospendere l'erogazione dei Servizi e/o l'accesso alla Piattaforma sino alla data di effettivo pagamento.

4.7 Una volta effettuato il pagamento sopra menzionato, Jointly si riserva la facoltà di subordinare la ripresa della erogazione dei Servizi alla prestazione di una idonea garanzia da parte del Cliente, gradita a Jointly.

ART. 5 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI JOINTLY - LIMITAZIONI ED ESENZIONI

5.1 Jointly si obbliga a:

- a. garantire al Cliente l'accesso e l'uso della Piattaforma fornendo le istruzioni per il corretto uso della relativa infrastruttura tecnologica;
- b. attivarsi senza ritardo per rimuovere le eventuali cause di mancato accesso, di blocco o di cattivo funzionamento della Piattaforma, dovuto ad atto o fatto dipendente da Jointly;
- c. mettere a disposizione del Cliente, per qualsiasi necessità o chiarimento, il servizio di assistenza tecnica e amministrativa attivo nei giorni feriali da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Il servizio di assistenza verrà erogato per e-mail attraverso l'indirizzo e-mail dedicato support@jointly.pro.

5.2 Nell'erogazione dei Servizi, Jointly non risponderà di ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione, né verso il Cliente né verso qualsiasi soggetto terzo, inclusi i Fornitori di servizi di Welfare, causati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo da:

- a) forza maggiore o caso fortuito come, a titolo esemplificativo, incendi, disastri naturali, mancanza di energia, scioperi, anche del proprio personale, attacco di hacker o virus informatici;
- b) manomissione o interventi sul servizio effettuati dal Cliente o da parte di terzi non autorizzati non dipendenti da inadempimento di Jointly;
- c) errata utilizzazione dei Servizi e della Piattaforma da parte del Cliente.

5.3 Jointly non è responsabile dei malfunzionamenti della rete internet utilizzata per l'espletamento dei Servizi. La responsabilità derivante a qualsiasi titolo a carico di Jointly dall'esecuzione del presente contratto sarà limitata alle ipotesi di dolo o colpa grave; in ogni caso, il

risarcimento degli eventuali danni subiti per l'effetto dal Cliente non potrà essere superiore all'80% dell'ammontare annuo dell'importo pattuito a titolo di corrispettivo per la prestazione produttiva dell'effetto dannoso, dovuto a Jointly dall'Azienda stessa, con esclusione, in ogni caso, del risarcimento per gli eventuali danni indiretti (es. mancato guadagno, perdita di utili).

5.4 Jointly inoltre:

- a. non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente e/o degli Utenti per i danni che allo stesso e/o agli utenti possano derivare dalla stipulazione di contratti per la prestazione di Servizi, che verranno perfezionati dai suoi dipendenti o da soggetti allo stesso legati da legittime forme di collaborazione direttamente con i Fornitori dei servizi offerti in Piattaforma;
- b. attesta che le dichiarazioni relative alla qualità ed alle caratteristiche dei Servizi offerti dai Fornitori terzi inserite nella Piattaforma sono avvenute ed avvengono su segnalazione dei Fornitori, sui quali grava l'esclusiva responsabilità al riguardo nei confronti del Cliente.

5.5 Il Cliente prende espressamente atto ed accetta che, nelle ipotesi di cui all'art. 1.2:

- a. Jointly, nel garantire l'accesso alla Piattaforma e l'uso della stessa, si limiterà esclusivamente a mettere a disposizione del Cliente stesso informazioni, dati e caratteristiche relative a Servizi offerti da Fornitori terzi aderenti alla Piattaforma;
- b. i contratti per la prestazione dei Servizi offerti dai Fornitori terzi saranno perfezionati direttamente tra i dipendenti e/o i soggetti allo stesso legati da legittime forme di collaborazione ed il Fornitore secondo le modalità che saranno pattuite direttamente tra questi ultimi;
- c. i pagamenti dei Servizi erogati da terzi costituiscono obbligazione diretta ed autonoma del Cliente, dei suoi dipendenti e/o dei soggetti allo stesso legati da legittime forme di collaborazione, senza alcun coinvolgimento da parte di Jointly, la quale assume funzione di semplice mandatario con rappresentanza;

5.6 Il Cliente prende espressamente atto ed accetta che:

- a. i contratti per la diretta fruizione dei Servizi da parte dei dipendenti e/o di altri soggetti legati al Cliente da legittime forme di collaborazione saranno perfezionati direttamente tra il rispettivo Fornitore e tali soggetti, secondo le modalità che saranno pattuite direttamente tra le parti nell'ambito del rapporto di lavoro o collaborazione in corso, fermi restando gli obblighi del Cliente nei confronti di Jointly stabiliti nel presente contratto, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c.;
- b. resta esclusa qualsivoglia responsabilità diretta di Jointly nei confronti dei dipendenti e/o di altri soggetti legati al Cliente da legittime forme di collaborazione in merito all'erogazione ed al contenuto dei Servizi, risultando Jointly responsabile, nei termini e con i limiti previsti nel presente contratto, esclusivamente nei confronti del Cliente, la quale in ogni caso si impegna a manlevare e a tenere indenne Jointly da qualsiasi eventuale pretesa sollevata dai fornitori o da terzi in relazione a fatti imputabili a dipendenti o collaboratori dell'Azienda stessa.

5.7 Nell'ipotesi di cessazione del contratto per naturale scadenza del termine di durata come definito all'art. 3, l'ammontare dei contributi welfare assegnati che risultino eventualmente ancora non utilizzati dagli Utenti verrà restituito da Jointly al Cliente a mezzo bonifico bancario nel termine di 60 giorni dalla cessazione del contratto al costo di euro 250,00 (Iva esclusa).

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

6.1 Il Cliente si obbliga a:

- a. utilizzare la Piattaforma in conformità alle specifiche tecniche ed operative previste nei documenti tecnici e contrattuali allegati al presente Contratto e/o resi disponibili al momento dell'accesso alla Piattaforma;
- b. comunicare a Jointly eventuali irregolarità o disfunzioni nell'accesso e/o nell'utilizzo del Software, entro 24 ore dal verificarsi delle stesse;
- c. custodire in modo riservato, impiegando la massima diligenza e servendosi delle più evolute soluzioni tecniche, le Credenziali di Accesso e a non comunicare a terzi le predette credenziali né consentire a terzi diversi dal Referente aziendale e dai propri dipendenti e/o ad altri soggetti allo stesso legati da legittime forme di collaborazione, l'accesso alla Piattaforma;
- d. nelle ipotesi di fruizione diretta dei servizi da parte dei propri dipendenti e/o di soggetti allo stesso legati da legittime forme di collaborazione, garantire il rispetto delle condizioni del presente contratto da parte di questi, garantire la correttezza, completezza e veridicità dei dati immessi dagli utenti, impedire immediatamente l'accesso alla Piattaforma e la fruizione dei Servizi ai soggetti il cui rapporto di lavoro subordinato o la diversa forma legittima di collaborazione con il Cliente sia cessata per qualsiasi causa, dal momento della cessazione, rimanendo l'Azienda responsabile in via esclusiva dell'operato dei propri dipendenti e/o di soggetti allo stesso legati da legittime forme di collaborazione;
- e. effettuare il pagamento dei Servizi Jointly nei termini e con le modalità pattuite al momento del completamento della procedura di registrazione;
- f. assumere ogni più ampia responsabilità sui contenuti dei dati, delle informazioni e delle valutazioni espresse all'interno della Piattaforma, con espresso esonero di Jointly da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

6.2 Il Cliente si obbliga a richiedere a Jointly di sostituire immediatamente le Credenziali di Accesso in caso di smarrimento, furto o perdita e comunque non appena apprenda che soggetti terzi non autorizzati ne siano venuti a conoscenza.

6.3 Il Cliente è responsabile della completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati comunicati a Jointly per l'attivazione e la fruizione dei Servizi, nonché della completezza e correttezza dei dati immessi all'interno della Piattaforma, incluso l'aggiornamento dei dati nelle ipotesi di nuove assunzioni e/o collaborazioni ovvero nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro dipendente od autonomo.

6.4 Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente conferisce a Jointly mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1740 c.c., senza compenso ulteriore rispetto a quello pattuito, per eseguire il pagamento dei corrispettivi dovuti dai soggetti designati ai Fornitori per l'acquisto dei Servizi utilizzando le somme caricate sul Wallet dal Cliente, o da parte di Jointly su indicazione della stessa, e contestualmente versate dal Cliente a Jointly, nelle modalità e con i termini pattuiti al momento del completamento della procedura di registrazione.

ART. 7- MODIFICHE

7.1 Jointly si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali, per eventuali sopravvenute esigenze tecnico/operative e gestionali.

7.2 Le variazioni sostanziali e rilevanti alle modalità operative di svolgimento e di prestazione dei Servizi diventeranno efficaci decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione, che verrà data al Cliente da parte di Jointly.

ART. 8 - RECESSO

8.1 Il Cliente potrà recedere dal presente Contratto per la prestazione dei Servizi Jointly - wallet dandone comunicazione scritta a Jointly, da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo jointly@pec.it, nei seguenti casi:

a. entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto di acquisto del servizio Welfare Aziendale di Jointly - il welfare condiviso.

b. in caso di sospensione del Servizio di cui al successivo Art. 10 protratta per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi;

c. nei casi in cui non intenda accettare le variazioni sostanziali e rilevanti agli obblighi di cui al precedente Art. 7.

Il recesso dal Contratto per la prestazione dei Servizi Jointly, non comporta il recesso dal prodotto AXA MPS Protezione Welfare Infortuni.

8.2 Nei casi di cui all'art. 8.1, il Cliente eserciterà il recesso, esso sarà efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte di Jointly.

8.3 L'ammontare dei contributi welfare assegnati che risultino eventualmente ancora non utilizzati dagli Utenti verranno restituiti da Jointly al Cliente mediante bonifico bancario nel termine di 60 giorni dalla cessazione del contratto, come previsto all'art. 5.7.

ART. 9 - RISOLUZIONE E PENALE EX ART. 1382 C.C.

9.1 Il presente contratto si risolverà di diritto per il Cliente e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione scritta in tal senso da parte di Jointly:

a. in caso di mancata accettazione da parte del Cliente delle modifiche di cui all'art. 7;

b. nel caso in cui il Cliente non custodisca e/o consenta l'accesso alla Piattaforma Jointly a soggetti diversi dai soggetti destinatari delle Credenziali di Accesso;

c. nel caso in cui il Cliente non impedisca immediatamente l'accesso alla Piattaforma e la fruizione dei Servizi ai soggetti il cui rapporto di lavoro subordinato o la diversa forma legittima di collaborazione con il Cliente sia cessata per qualsiasi causa, dal momento della cessazione.

9.2 In tutti i casi di risoluzione, Jointly sarà legittimata a trattenere tutti i corrispettivi già versati dal Cliente (anche per la parte di decorrenza contrattuale non maturata per effetto della risoluzione per inadempimento), limitatamente alle fees servizio wallet, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

10.1 Jointly potrà sospendere temporaneamente l'accesso alla Piattaforma e l'erogazione dei Servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, per motivazioni anche di natura tecnica.

10.2 Della sospensione dei Servizi verrà data tempestiva comunicazione al Cliente all'indirizzo di posta elettronica del Referente aziendale indicato nel Contratto per il Servizio Welfare Aziendale.

10.3 Nel caso in cui l'accesso alla Piattaforma fosse ritardata, impedita o ostacolata da cause di forza maggiore, il Servizio sarà sospeso per il periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore, senza che tale circostanza possa integrare alcun inadempimento a carico di Jointly e senza alcuna conseguenza sui corrispettivi alla stessa dovuti.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

11.1 Il Cliente prende atto ed accetta, che, ai sensi del Regolamento EU n. 679/2016 (GDPR), i dati acquisiti a seguito della stipulazione del presente Contratto ed in virtù dell'esecuzione delle attività del Contratto disciplinate, saranno trattati, nel rispetto del GDPR, secondo quanto descritto e disciplinato nella Informativa Privacy di cui al seguente art 16, autorizzandone il trattamento da parte di Jointly.

11.2 Il Cliente accetta il fatto che per finalità inerenti all'esecuzione del contratto o comunque allo stesso connesse, quali a mero titolo esemplificativo, la redazione di report statistici relativi alla fruizione dei servizi, Jointly potrà chiedere la comunicazione di dati relativi ai dipendenti del Cliente stesso e/o ai soggetti allo stesso legati da legittimi rapporti di collaborazione, ed ai servizi dagli stessi prescelti; al riguardo dichiara e garantisce di essere stato autorizzato ed aver raccolto da tali soggetti il consenso al trattamento di tali dati, per le finalità indicate, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.

11.3 Il Cliente prende inoltre atto del fatto che, oltre all'offerta Jointly Joy Pro oggetto del presente contratto, Jointly fornisce alle Aziende anche Offerte Personalizzate ed autorizza fin d'ora Jointly alla formulazione in suo favore di tali offerte che, ove accettate dal Cliente, saranno disciplinate dalle medesime condizioni ed agli stessi termini di cui al presente contratto, laddove non diversamente pattuito.

ART. 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto verrà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 13 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione inviata al Cliente, ai sensi del presente Contratto, si intenderà validamente inviata e ricevuta se inviata per iscritto (anche attraverso comunicazione informatica) agli indirizzi indicati nel Contratto di Adesione. Le comunicazioni del Cliente a Jointly, salvo ove diversamente previsto, saranno effettuate tramite comunicazione via posta elettronica all'indirizzo info@jointly.pro. Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei propri indirizzi.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Cliente non potrà cedere il Contratto e/o i diritti ed obblighi derivanti dallo stesso senza la preventiva autorizzazione scritta di Jointly.

Art.15 LISTINO PREZZI JOINTLY JOY PRO

A titolo di corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, il Cliente si obbliga a versare le seguenti somme (IVA esclusa):

- Canone annuo a carico di AXA MPS: Fino a 35 accessi 400,00€ (prima fascia); da 36 fino a 70 accessi 550,00€ (seconda fascia); Oltre 70 accessi 800,00€ (terza fascia);
- Commissione su contributo welfare assegnato: 4,00% dei contributi; addebitato anticipatamente attraverso la procedura on line, ad ogni nuova emissione di contributi.

Per tutti gli importi addebitati Jointly emetterà, contestualmente all'avvenuto pagamento, relativa fattura.

ART 16 INFORMATIVA PRIVACY

1. Campo d'applicazione, scopo e destinatari, considerazioni introduttive e generali.

Il presente documento descrive il contenuto delle politiche attuate da JOINTLY – il Welfare condiviso S.r.l. (in avanti, anche l'“Azienda” o “JOINTLY”) in tema di protezione e conservazione dei dati personali, anche sensibili, di cui, per il tramite della Piattaforma, viene in possesso in considerazione della propria attività d'impresa e, pertanto, anche dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori nonché delle Aziende Aderenti, dei Dipendenti delle Aziende Aderenti e dei Fornitori, ossia di tutti gli Utenti della Piattaforma.

I soggetti che al rispetto di tali politiche sono tenuti sono i dipendenti e collaboratori di JOINTLY e, in generale, coloro che operano in suo nome e per suo conto nonché gli Utenti della Piattaforma che accettano, nelle modalità previste, il contenuto del presente documento.

Ogni Utente della Piattaforma è al contempo “Interessato”, ossia soggetto cui attengano o riguardino dati personali, anche sensibili.

Si consideri che l'attività d'impresa dell'Azienda consiste, in breve, nella predisposizione e messa a disposizione di una Piattaforma online di welfare di cui godono i dipendenti delle società clienti dell'Azienda e/o soggetti loro familiari, nonché in ogni servizio ed attività connessi o inerenti al funzionamento ed all'utilizzo di dette prestazioni di welfare tramite l'operato di JOINTLY.

2. Normativa di riferimento

Regolamento UE n. 679/2016 (in avanti, anche il GDPR).

3. Definizioni

Dato Personale

Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. I Dati Personali includono l'indirizzo di posta elettronica di una persona fisica, il numero di telefono, le informazioni biometriche (come le impronte digitali), i dati di ubicazione, l'indirizzo IP, le informazioni sanitarie, le credenze religiose, il numero di previdenza sociale, lo stato civile, etc.

Dati Personali Sensibili

Particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che la divulgazione di tali dati potrebbe portare a danni fisici, perdite finanziarie, danni alla reputazione, furto d'identità o frode o discriminazione ecc.. I dati personali sensibili di solito comprendono, ma non sono limitati a, i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici (impronte digitali) intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Costituiscono dati personali sensibili anche i riferimenti bancari, economici, finanziari, quelli attinenti al portafogli prestazioni welfare godute dagli Interessati o da loro familiari o aventi causa per il tramite dell'attività d'impresa di JOINTLY.

Trattamento

Qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Titolare del trattamento

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

Responsabile del trattamento

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Sub-Responsabile del trattamento

Per sub-responsabile del trattamento si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del responsabile del trattamento.

4. Raccolta

La raccolta dei dati viene effettuata per il tramite dell'attività svolta sulla Piattaforma ed in seno all'esecuzione delle attività d'impresa da parte di JOINTLY. Alla raccolta segue l'immissione dei dati nei registri digitali ed analogici (cartacei) creati e/o utilizzato dall'Azienda.

5. Liceità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati personali. Esattezza. Integrità e riservatezza.

I dati personali vengono trattati dall'Azienda secondo liceità, correttezza e trasparenza. Nella specie, il trattamento avviene con l'utilizzo di registri, anche informatici, nei quali i dati vengono custoditi al solo fine di consentire la prestazione, da parte dell'Azienda, delle attività relative all'attività d'impresa. I dati vengono conservati in modo corretto ed aggiornato. I dati vengono conservati e trattati con trasparenza, essendo possibile per gli aventi diritto, con semplice richiesta informale rivolta al rappresentante dell'Azienda (si veda avanti la sezione Contatti) accedere ed ottenere informazioni sulle metodologie di trattamento e conservazione, nonché esercitare i diritti riservati dal GDPR (per cui si veda infra).

La raccolta dei dati viene effettuata per il tramite dell'attività svolta sulla Piattaforma ed in seno all'esecuzione delle attività d'impresa da parte di JOINTLY. Alla raccolta segue l'immissione dei dati nei registri digitali ed analogici (cartacei) creati e/o utilizzato dall'Azienda.

La raccolta dei dati viene effettuata per il tramite dell'attività svolta sulla Piattaforma ed in seno all'esecuzione delle attività d'impresa da parte di JOINTLY. Alla raccolta segue l'immissione dei dati nei registri digitali ed analogici (cartacei) creati e/o utilizzato dall'Azienda.

6. Minimizzazione dei dati. Dati in chiaro, in forma pseudonimizzata, in forma anonimizzata.

I dati in parola sono sempre adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati. I dati vengono trattati:

- in chiaro (ossia, in forma tale che il loro contenuto sia leggibile con strumenti ordinari);
- in forma pseudonimizzata (ossia, in forma tale che il loro contenuto sia reso non riferito agli Interessati se non attraverso l'utilizzo di strumenti di conversione, e ciò allo scopo di trattare i dati secondo il principio di minimizzazione, che fa sì che solo il dato necessario sia utilizzato e visibile in forma immediata mentre gli altri dati risultino accessibili in forma solo mediata dall'utilizzo di uno strumento appositamente predisposto dal Titolare, in modo che la riservatezza del dato risulti il più possibile tutelata e perseguita);
- in forma anonimizzata (ossia, in forma tale che il loro contenuto non sia più riferibile agli Interessati in alcun modo, e ciò al fine di effettuare il trattamento a fini meramente statistici).

7. Trattamento: aree, dati, finalità, base giuridica, durata del trattamento.

Per quanto attiene alla Piattaforma, il trattamento viene effettuato secondo quanto qui di seguito descritto.

Nell'ambito della gestione dei rapporti contrattuali di Jointly il Welfare Condiviso S.r.l. con i propri clienti e fornitori, per il tramite della Piattaforma,

Vengono trattati i seguenti dati: Personali, anagrafici e di recapito dei legali rappresentanti dei clienti e fornitori.

Per il perseguimento della seguente finalità: Accreditare le organizzazioni presso l'Azienda per il possibile svolgimento di prestazioni in relazione ai servizi prestati dall'Azienda, come propria attività d'impresa, verso i propri clienti o verso soggetti terzi che di detti servizi siano i beneficiari finali.

- Base giuridica di tale trattamento è: il consenso.
- Durata del trattamento è: sino al termine delle operazioni di accreditamento e per la durata dell'accREDITamento; al termine del periodo di accREDITamento, o nel caso in cui non si proceda a completare l'accREDITamento, per i successivi 30 giorni, periodo entro il quale si procederà alla cancellazione dei dati in chiaro ed alla loro anonimizzazione, a seguito della quale i dati verranno trattati solo a fini statistici.

Nonché per il perseguimento della seguente finalità: Adempiere agli obblighi contrattuali.

- Base giuridica di tale trattamento è: il contratto.
- Durata del trattamento è: tutta la durata del rapporto contrattuale, in chiaro; per i dieci anni successivi al termine del contratto, in forma pseudonimizzata (durata parametrata sul termine di prescrizione civilistica per le obbligazioni derivanti da contratto). Alla fine di tale periodo decennale, i dati vengono anonimizzati in via definitiva e trattati solo a fini statistici.

Nonché per il perseguimento della seguente finalità: Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o ad un ordine dell'Autorità Pubblica, prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi, esercitare i diritti dell'Azienda, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

- Base giuridica di tale trattamento è: la normativa
- Durata del trattamento è: periodo decennale, decorrente dalla data del conferimento, entro il quale i dati, ove non diversamente trattati per altre finalità, vengono pseudonimizzati e conservati in tale forma; al termine del periodo nel quale i dati sono trattati in forma pseudonimizzata, essi vengono anonimizzati in via definitiva e trattati solo a fini statistici.

Nell'ambito della fruizione dei servizi accessibili tramite la Piattaforma JOINTLY da parte degli aventi diritto:

Vengono trattati i seguenti dati: dati personali, anche sensibili (anagrafica, sesso, recapiti, dati bancari, dati familiari, dati sanitari di membri della famiglia) dei beneficiari e degli utenti tutti della Piattaforma e/o dei servizi tramite la medesima accessibili.

Per il perseguimento della seguente finalità: prestare i servizi richiesti e gestire i rapporti con gli utenti.

- Base giuridica di tale trattamento è: contratto e consenso
- Durata del trattamento è: in chiaro, sino al termine della prestazione dei servizi in favore dell'Interessato da parte di Jointly; in forma pseudonimizzata, per i successivi [12] mesi, periodo entro il quale Jointly provvederà a rendicontare/contabilizzare/archiviare la documentazione relativa ai servizi eseguiti (con esclusione, dall'archiviazione, dei dati); successivamente, in forma anonimizzata.

Nonché per il perseguimento della seguente finalità: adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie.

- Base giuridica di tale trattamento è: la normativa
- Durata del trattamento è: in chiaro, per la durata del rapporto in forza del quale sono stati conferiti; successivamente, per dieci anni (parametrato sui termini di legge per potersi adempiere alle diverse prescrizioni normative, in particolare in materia fiscale) in forma pseudonimizzata; in seguito, in forma anonimizzata.

Nonché per il perseguimento della seguente finalità: attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di Jointly o di società terze, effettuazione di indagini di mercato e di customer satisfaction, offerta di prodotti e servizi individuati attraverso lettere, telefono, internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione e di prodotti e servizi specificamente individuati attraverso l'elaborazione dei dati personali relativi a preferenze, abitudini, scelte di consumo;

- Base giuridica di tale trattamento è: il consenso.
- Durata del trattamento è: in chiaro, per [un anno] dalla prestazione del consenso da parte dell'Interessato; successivamente, in forma anonimizzata.

8. Notifica agli Interessati. Scelta e consenso dell'Interessato

Gli Interessati vengono informati da parte di JOINTLY del trattamento dei dati loro pertinenti e delle circostanze inerenti alla loro protezione, la loro conservazione e l'eventuale distruzione.

Per i dati giunti a JOINTLY da terzi, JOINTLY richiede, a detti terzi, la dichiarazione che i dati in parola siano stati assunti in modo conforme alla legge applicabile al momento della comunicazione da parte degli Interessati a detti terzi. Per quanto riguarda il trattamento e le altre attività da essa prestate in relazione a tali dati, JOINTLY provvede a fornire all'Interessato ogni informazione che lo riguardi ed a soddisfarne le richieste e tutelarne i diritti come per legge.

9. Uso, conservazione e smaltimento

L'utilizzo che vien fatto dei dati è quello strettamente necessario alla soddisfazione delle finalità previste nelle singole informative e sopra richiamate.

I dati vengono conservati in maniera idonea a garantire la sicurezza e la inviolabilità, sia in ambito digitale che cartaceo.

La protezione avviene, per tutta la sua durata, con rispetto ed esercizio dei massimi standard di sicurezza disponibili. Stesso vale per la distruzione e lo smaltimento, sia previsto per routine che a seguito di apposita richiesta ricevuta dall'avente diritto.

10. Divulgazione a terzi

Oltre a quanto previsto dai consensi prestati dagli Interessati, i dati vengono divulgati a terzi esclusivamente ove i terzi siano Pubbliche Autorità o abbiano ricevuto diritto a tale divulgazione in loro favore da provvedimento avente efficacia esecutiva.

Salvo che ciò non contrasti con la tutela di interessi tutelati dalla Pubblica Autorità, di ogni divulgazione verrà data informazione agli Interessati o al soggetto che abbia fornito i dati oggetto di divulgazione all'Azienda in virtù di un rapporto con questa corrente.

11. Trasferimento transfrontaliero dei dati personali

Il trasferimento transfrontaliero, ove avvenga, è disciplinato da appositi accordi con il soggetto ricevente, per esso intendendosi il soggetto che, in un Paese extra-UE, riceve i dati e li tratta.

In ogni caso, rimane garantito, da JOINTLY agli Interessati, che le misure prestate dal soggetto ricevente che operi in un Paese extra-UE in relazione al trattamento dei dati saranno parificabili a quelle previste dal GDPR in termini di efficacia ed effettività della tutela dei dati, della loro protezione e della loro custodia; parimenti, rimane ferma la responsabilità dell'Azienda verso gli Interessati per l'operato del soggetto ricevente che dovesse essere difforme rispetto a quanto previsto dagli accordi stipulati con lo stesso.

12. Diritto d'accesso da parte degli Interessati

Gli Interessati possono esercitare il diritto di accesso in modo semplice e privo di formalità alcuna.

A tal riguardo, possono prendere contatti utilizzando il recapito qui riportato support@jointly.pro

Per facilitare la proposizione delle richieste, JOINTLY ha predisposto dei moduli di facile compilazione, disponibili in Piattaforma o presso gli uffici della società o dietro richiesta telefonica.

Il diritto di accesso viene in ogni caso garantito previa identificazione del richiedente da parte di JOINTLY ed effettuato senza indugio.

Nella specie, l'Azienda fornisce una risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, salvo che circostanze oggettive facciano insorgere la necessità di disporre di un periodo più lungo per ottenere i dati richiesti. Per il caso in cui i dati non siano ottenibili, l'Azienda provvede a distruggerli.

13. Portabilità dei dati

Gli Interessati possono richiedere che i propri dati gli vengano comunicati in forma intellegibile e leggibile in formato digitale al fine di trasferirli presso altri soggetti, a scopo di altro trattamento. Tuttavia, tali richieste possono essere soddisfatte solo se i dati in questione sono forniti dall'Interessato all'Azienda nonché trattati con mezzi automatici ed in base al consenso o all'adempimento di un contratto.

La richiesta può essere effettuata in forma semplice e senza formalità alcuna. A tal riguardo, gli Interessati possono prendere contatti utilizzando il recapito qui riportato support@jointly.pro. Per facilitare la proposizione delle richieste, JOINTLY ha predisposto dei moduli di facile compilazione, disponibili in Piattaforma o presso gli uffici della società o dietro richiesta telefonica. Il riscontro alla richiesta viene in ogni caso garantita previa identificazione del richiedente da parte di JOINTLY ed effettuato senza indugio.

14. Diritto all'oblio

Gli Interessati hanno diritto di richiedere la cancellazione completa e definitiva dei propri dati al termine del periodo per il quale sono stati legittimamente trattati. La cancellazione avviene per il tramite delle più adeguate tecniche sia analogiche che digitali. Al termine del procedimento di cancellazione e smaltimento, non sarà più possibile ricostruire i dati o rinvenire in essi o in parti di esso informazioni intellegibili né riferibili al tale soggetto.

15. Comunicazioni agli Interessati

L'Azienda si premura di fornire agli Interessati le informazioni rilevanti che dovessero insorgere in relazione ai dati loro pertinenti. Tale comunicazione avviene nelle forme più idonee a garantire l'effettivo percepimento delle informazioni da parte degli Interessati e la tracciabilità della comunicazione stessa.

16. Ottenimento dei consensi

L'Azienda si premura di ottenere dagli Interessati il consenso, univoco o articolato a seconda del contenuto dell'informativa al quale esso si riferisce, nelle modalità più idonee a garantire l'effettività della resa del consenso e la tracciabilità della stessa. In assenza di consenso, l'Azienda non procede al trattamento né alla raccolta.

17. Organizzazione e responsabilità

Il trattamento e la custodia e conservazione dei dati avvengono:

- presso gli uffici dell'Azienda e tramite i suoi sistemi informatici;
- presso gli uffici dei responsabili del trattamento come nominati e richiamati nelle informative policy fornite agli Interessati e tramite i loro sistemi informatici;
- nel caso di trasferimento transfrontaliero dei dati, presso gli uffici del soggetto ricevente come nominati e richiamati nelle informative policy fornite agli Interessati e tramite i loro sistemi informatici.

18. Risposta agli incidenti di violazione dei dati personali

In caso di incidenti di violazione dei dati personali (c.d. data breach), l'Azienda si premura di predisporre senza indugio le misure di sicurezza del caso nonché di effettuare quanto prima possibile le comunicazioni alle autorità e di informare gli aventi diritto sui dati violati.

19. Controlli e responsabilizzazione

L'Azienda effettua periodicamente controlli interni per la verifica della rispondenza della situazione di fatto a quella richiesta dalla legge e dichiarata nelle policy adottate e verifiche dell'adeguata responsabilizzazione delle risorse che dei dati si occupano, allo scopo di mantenere sempre ai massimi livelli la preparazione e la consapevolezza di tali risorse sui temi attinenti la protezione ed il trattamento dei dati.